



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



**SEMPLIFICAZIONE ITER PROCEDURALE ESPRESSIONI PARERI DI
COMPATIBILITÀ SO BASILICATA MODIFICA ARTT 25-26 NTA PAI EX
AUTORITÀ DI BACINO BASILICATA**

SCHEDA SINTETICA



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Titolo attività o Progetto	<i>Semplificazione dell'iter del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio dei pareri – artt. 25 e 26 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PSAI), approvate dall'Autorità di bacino Interregionale della Basilicata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 05.12.2001 e, da ultimo, aggiornate con Delibera n. 25 del 16.12.2015.</i>
Riferimento tecnico-normativo	<p>Con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i>, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato reso operativo l'insieme di norme che ha il fine di ridisegnare la <i>governance</i> del digitale, avente la <i>mission</i> di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rivedendo una serie di norme, tra cui la modifica della legge generale sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241), in funzione della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.</p> <p>Nella predisposizione e realizzazione dei Piani Distrettuali, l'Autorità ha in corso le attività di omogeneizzazione e revisione dei PAI – Piani di Assetto Idrogeologico che, in tempi e modalità diverse sono stati redatti dalle ex Autorità di bacino Nazionale, Interregionale e Regionali e che vigono sull'intera area distrettuale.</p> <p>Nelle more del completamento del percorso di azioni di cui sopra e con riferimento alla norma su citata, l'Autorità di Bacino Distrettuale ha dato priorità alla semplificazione delle istruttorie per l'emissione dei pareri relativamente al territorio Lucano sul quale vigono le norme del PAI Delibera n. 25 del 16.12.2015</p>
Motivazione della modifica alle NTA PAI ex ADB Basilicata	<p>Nel contesto normativo appena descritto, si inserisce la richiesta di modifica al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) Territorio Basilicata (ex Autorità di Bacino della Basilicata) approvato nel 2015 con Delibera n. 25 del 15/12/2015, il processo di semplificazione riguarda le Norme di Attuazione (NTA), con particolare riferimento alle modalità di espressione dei pareri di compatibilità alla pianificazione distrettuale di cui all'art. 26 e, di conseguenza alla modifica anche dell'art. 25 delle medesime norme di attuazione</p> <p>L'articolo 26, difatti, che reca "<i>Modalità di espressione dei pareri</i>", all'attualità prevede la nomina, da parte del Segretario</p>



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

<p>Motivazione della modifica alle NTA PAI ex ADB Basilicata</p>	<p>Generale, di apposite “Commissioni Tecniche” con funzioni meramente istruttorie per il rilascio dei pareri di compatibilità con la pianificazione di bacino. Tale Commissioni, nominate in maniera stabile ed opportunamente integrate laddove necessario, è evidente che appesantiscono l’iter burocratico e soprattutto non sono in linea con la modalità di espressione dei pareri negli altri ambiti del Distretto. Come da norma istitutiva dei distretti, in riferimento alla omogeneità dei procedimenti amministrativi, tale <i>iter</i> era un <i>unicum</i> della Sede Operativa Basilicata.</p> <p>La presente proposta, proprio in linea con la normativa citata, prevede che l’iter necessario per finalizzare l’istruttoria dei pareri di compatibilità attualmente resa come espressione delle “Commissioni Tecniche” (Art.26 NTA PAI: nomina Commissioni Tecniche, riunioni delle medesime, istruttoria in più fasi, proposta di parere, valutazione del Dirigente/Responsabile, proposta al Segretario Generale, espressione del parere con Decreto Segretario Generale) venga modificata a vantaggio di un iter più smart (istruttoria a carico di un funzionario, valutazione del Dirigente/Responsabile, espressione del parere con nota a firma del Segretario generale /Dirigente incaricato).</p> <p>Inoltre, per assimilazione, anche l’art. 25 delle medesime NTA che reca “<i>Aggiornamento dei Piani Stralcio</i>” deve essere modificato in quanto il previsto <i>Nucleo tecnico Amministrativo</i> deputato all’espressione della proposta di parere è di fatto una delle Commissioni Tecniche Permanenti per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei pareri di cui all’art.26.</p> <p>Del resto, nei decretati a firma del Segretario Generale con cui venivano costituite le citate Commissioni, si riportava che esse erano costituite “...<i>per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei pareri previsti dagli artt. 4 bis, 10, 30, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 25 e 33 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Basilicata</i>”. Quindi nel decretato vi è anche le Commissioni di cui all’art. 25.</p>
	<p>Art. 25 c. 1 – Norme PAI vigente: <i>Aggiornamento dei Piani Stralcio</i></p> <p>(...<i>Omissis</i>) Le valutazione tecniche sono eseguite da un apposito Nucleo Tecnico Amministrativo nominato con Determina Dirigenziale secondo le procedure indicate dalla D.C.I. n. 20 / 2008.</p> <p>Art. 26 – Norme PAI vigente: <i>Modalità di espressione dei pareri</i></p>



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

<p>Contenuti precedente normativa e Proposta modifica Art.25 ed Art.26 PAI ex Autorità di Bacino della Basilicata</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze. Le Commissioni sono composte da tecnici dell'AdB, integrate, ove necessario, da dirigenti degli uffici regionali e da esperti esterni. Esse potranno, inoltre, essere integrate da un tecnico designato da ciascuna delle amministrazioni comunali interessate, con funzioni consultive e senza diritto di voto.2. Il parere sulle istanze di modifica delle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 11, una volta acquisita l'istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, è espresso con Determinazione Dirigenziale.<ol style="list-style-type: none">2.1. In caso di parere positivo, le modifiche, che costituiscono aggiornamento del PAI, sono sottoposte all'iter di aggiornamento del Piano ai sensi dell'art. 25.3. Per le istanze di riclassificazione degli areali a rischio R4 ed R3 di cui agli articoli 16 e 17, una volta acquisita l'istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1 sui progetti delle opere di messa in sicurezza, di bonifica e/o di consolidamento, il dirigente competente sottopone le valutazioni istruttorie al parere del CT ed alla successiva approvazione definitiva da parte del Comitato Istituzionale.<ol style="list-style-type: none">3.1. Una volta acquisita la documentazione illustrativa e la certificazione dell'efficacia degli interventi realizzati (c 4.3 e 4.4 art. 16), l'AdB provvederà alla classificazione del rischio associato all'areale considerato che verrà indicato come Areale bonificato (Rb). Tale classificazione, che costituisce aggiornamento del PAI, è sottoposta all'iter di aggiornamento del Piano ai sensi dell'art. 25.4. Le istanze per la classificazione delle aree ASV di cui all'art. 21, una volta acquisita l'istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, sono sottoposte alla valutazione del CT.<ol style="list-style-type: none">4.1. Acquisite le valutazioni della Commissione e del Comitato, il parere è espresso con Determinazione Dirigenziale che è immediatamente efficace nei confronti dei soggetti pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarne i contenuti.4.2. Le modifiche approvate con Determinazione Dirigenziale costituiscono aggiornamento del PAI, pertanto le stesse sono sottoposte all'iter di aggiornamento del Piano ai sensi del successivo art. 255. Per quanto attiene alle procedure di cui agli articoli 4bis, 10, 18, 22 e
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

<p>Contenuti precedente normativa e Proposta modifica Art.25 ed Art.26 PAI ex Autorità di Bacino della Basilicata</p>	<p>30, una volta acquisita l'istruttoria delle Commissioni Tecniche di cui al c.1, il parere è espresso con Determinazione Dirigenziale.</p> <p>Art. 25 c. 1 – Proposta al PAI vigente: Aggiornamento dei Piani Stralcio (...<i>Omissis</i>) Le valutazione tecniche sono eseguite nella medesima modalità impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26.</p> <p>ART. 26 – Proposta al PAI vigente: Modalità di espressione dei pareri</p> <p>Modalità di espressione dei pareri</p> <ol style="list-style-type: none">1. I pareri e le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono espressi dal Segretario Generale e/o dal Dirigente delegato, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento.2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilità, ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei Piani stralcio è effettuata dagli uffici della S.T.O. dell'Autorità di distretto.3. L'Autorità di distretto può chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso i termini di conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.4. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite commissioni tecniche per lo svolgimento delle attività istruttorie di particolare complessità. In tal caso il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato fino a un massimo di complessivi 180 giorni, fermo restando quanto stabilito al punto 3.
<p>Valutazioni Conferenza Operativa e Conferenza Istituzionale Permanente</p>	<p>La Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole – Delibera Segretario Generale n. 10 del 16 dicembre 2021, La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino con delibera n. 3 del 20/12/2021, ha adottato ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i il Progetto di Variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PSAI) della ex Autorità di Bacino della Basilicata</p>